



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
TITOLO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI.....	4
TITOLO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	11
TITOLO IV – Monitoraggio, controllo, partecipazione.....	13
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	15

Testo coordinato con le delibere n. 43 del 26.3.2014
e n. 98 del 10.5.2016

MAGGIO 2016

REGOLAMENTO COMUNALE¹ PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1.- Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36² (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per comunicazioni elettroniche sul territorio del Comune di Fano al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti³ ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto del principio di precauzione⁴, ferma restando la competenza dello Stato in materia di determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di

¹ Cfr. L.R. 25/2001 Art 5 (Regolamenti comunali)

1. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicano apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

² Cfr. L.36/2001, art.8 - I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

³ Cfr. L.36/2001 Art. 3 (definizioni)

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

⁴ Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di precauzione (poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233) attualmente enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"». L'applicazione del principio di precauzione richiede tre elementi chiave:

- l'identificazione dei potenziali rischi
- una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti
- la mancanza di certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati

Nel caso venga applicato il principio di precauzione, essendo stati identificati rischi per i quali non sia possibile avere una valutazione scientifica conclusiva, le misure adottate possono essere diverse, tuttavia esse devono rispettare determinati criteri, in particolare, tali misure devono essere proporzionali al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a seguito dell'esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una analisi economica costi/benefici. Inoltre tali misure possono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono insufficienti, e sono da considerarsi provvisorie e sottoposte a modifica in funzione dei dati resisi successivamente disponibili.

attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2 della legge n. 36/2001;

c) promuovere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche⁵ e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti, Individuando la soluzione architettonica di minor impatto visivo e migliore inserimento nell'ambiente circostante. A tale fine il Comune seleziona progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche, al fine di mitigare l'impatto estetico ed ambientale.

2. Il Comune, per raggiungere le finalità sopra elencate, predispone **il Piano Triennale degli impianti di telefonia mobile** di cui al successivo art. 5, attuando idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando agli obiettivi in argomento il rilascio o il diniego delle medesime.

3. E' compito del Comune promuovere la corretta informazione alla popolazione.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, agli impianti per telefonia mobile, agli impianti fissi per radiodiffusione, così come definiti dalla legge quadro 22.2.2001, n.36, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori⁶ di seguito denominati "Impianti".

2. Per impianto si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo e/o traliccio. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.

3. Il presente Regolamento si applica inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Il presente Regolamento non si applica agli impianti per radioamatori⁷.

⁵ L'art. 8, c. 6 della legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 22 febbraio 2001 n°36) prevede "misure di minimizzazione", che quindi non possono tradursi in limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato ovvero costituire deroga generalizzata a tali limiti, ma devono tradursi in specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (C.d.S. sez. VI 15 luglio 2010 n°4557)

⁶ Cfr. art.2 comma 1 L.R. 25/2001

⁷ L'attività di radioamatore e le autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio delle stazioni è regolamentato dal capo VII del D.Lgs 259/03 e dall'art.17 All. 26 dello stesso.

TITOLO II - PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 (Criteri di realizzazione e localizzazione degli impianti)^{8 9-10 11 12 13}

1. Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di tutela della natura e del paesaggio, di sicurezza, di salvaguardia della salute e delle aree protette, così come stabilito dall'articolo 3 della L.R. 25/2001, tenendo conto delle esigenze di adeguata copertura del territorio e qualità dei servizi offerti.

2. Nella realizzazione e nell'esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni è necessario prestare maggiore attenzione e adottare particolari misure per elementi sensibili ed in generale vigono i divieti stabiliti all'art. 7 della L.R. 25/2001¹⁴.

⁸ L.R. 25/2001 Art. 3 comma 7 “Il rilascio della concessione è altresì subordinato al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. In sede di localizzazione e progettazione, viene, inoltre, salvaguardata la godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali”.

⁹ Il potere comunale di adottare norme regolamentari per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, che trova la sua specifica fonte nell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in una sostanziale previsione di divieto generalizzato di installazione nell'intero territorio comunale ovvero nella previsione volta a relegare in limitate zone dello stesso la relativa installazione.

Al contrario la potestà regolamentare comunale deve essere esercitata in modo da farne derivare regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e di stampo urbanistico, tenuto conto che la tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche è riservata, dall'art. 4 della legge n. 36 del 2001, allo Stato, attraverso l'individuazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità.

È noto che le stazioni radio base per la telefonia mobile, al fine di dar luogo alla c.d. “rete di telecomunicazione”, richiedono per definizione una capillare distribuzione sul territorio, in particolare laddove, com'è proprio nel caso della telefonia mobile, alla debolezza del segnale d'antenna si associa un rapporto di maggiore contiguità tra le varie s.r.b. (in termini Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2010, n. 7588).

¹⁰ In tema di competenza regolamentare per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, attribuita ai Comuni con l'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra “criteri localizzativi” e “limiti alla localizzazione” ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 5 giugno 2006, n. 3452; 19 maggio 2008, n.2287; 17 luglio 2008, n. 3596). - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 19379/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2371

¹¹ Sent. 12.12.2012 n. 1984, Sez.II TAR Puglia «I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti». L'ente locale ha senz'altro facoltà di disciplinare, con un suo regolamento, l'individuazione di siti del territorio comunale dove è vietata l'installazione di impianti. La regolamentazione può avvenire attraverso regole ispirate a canoni di ragionevolezza, mediante scelte motivate e a presidio di rilevanti interessi di natura pubblica senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche.

¹² l'ente locale non può prevedere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” ovvero una “deroga generalizzata” a tali limiti, ma deve se mai adottare limiti tradotti in “specifiche e diverse misure, la cui idoneità... emerge dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico”: così, fra le molte C.d.S. sez. VI 15.07.2010 n. 4557, nonché in via di principio C. cost. 07.11.2003 n. 331 e 07.10.2003 n. 307 (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012 n. 1804

¹³ L'introduzione, da parte del Comune, tramite regolamento edilizio, di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, e così via) si giustifica solo se conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e qualora sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e l'idoneità della stessa rispetto al fine perseguito. Le misure di minimizzazione da ritenersi distinte da quelle urbanistico-edilizie, non possono prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti.

¹⁴ L.R.36 – Art. 7 (Divieti)

1. E' vietata l'installazione dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione:

a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse

3. I siti devono essere progettati di norma in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture stradali. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse con ripristino delle aree, una volta completata l'opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti.
4. Le nuove linee di alimentazione (elettriche, telecomunicazioni) devono essere installate in modo da evitare ulteriori linee aeree. I cavi di alimentazione devono trovarsi alla massima distanza possibile da aree di pregio ambientale.
5. Di norma si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell'alta tensione o pali di illuminazione.
6. Nella realizzazione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree limitrofe agli impianti.
7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato e/o mascherate degli shelter ad utilizzo degli impianti.
8. Di norma dovranno essere prescritte all'interno dei provvedimenti autorizzativi le piantumazioni di essenze arboree od altre forme di cortina, atte a mascherare quanto più possibile gli impianti.
9. Sono da prediligere le strutture pubbliche esistenti, particolarmente idonee per la loro altezza, posizione o per il loro utilizzo. Le zone produttive sono da preferire alle zone residenziali.
10. Costituisce requisito fondamentale per l'identificazione di nuovi siti, che sia garantito un adeguato dislivello fra il centro elettrico dell'antenna e la posizione della popolazione nei fabbricati adiacenti o nei luoghi all'aperto circostanti.
11. È ammessa la realizzazione di impianti, a condizione che non si comprometta la destinazione d'uso prevista dal piano regolatore comunale per la zona in cui ricade l'impianto e per le aree circostanti.¹⁵
12. L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare prescrizioni progettuali circa i pali di sostegno e la cabina sottostante che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'idonea qualità formale, a cui gli operatori

all'esercizio degli impianti stessi; b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi; ~~———— e) in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale ed archeologico.~~ (Abrogato dall'art.2 L.R 23 novembre 2011, n. 23

2. E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile:

a) su immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico-architettonico; b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi.

3. (INCOSTITUZIONALE)

4. I Comuni nell'ambito delle competenze loro attribuite dalle norme in materia urbanistico-edilizia e dall'articolo 5 della presente legge, nonché dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 36/2001 individuano nei Piani regolatori generali fasce di rispetto relativamente alle aree e agli edifici di cui al comma 1 e al comma 2.

¹⁵ Per quanto sia indubbiamente nella facoltà dell'ente comunale la possibilità di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia -tenendo comunque presente che l'art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica.

dovranno conformarsi nella predisposizione dei progetti.¹⁶

Art. 4 - Ambiti territoriali¹⁷

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è distinto negli ambiti di seguito specificati, individuati tenendo in considerazione i fattori esistenti di pressione ambientale:

a) Aree non idonee all'installazione¹⁸, in cui è vietata la localizzazione di impianti poiché:

I- gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;

II- contrastanti con normative nazionali e/o regionali,¹⁹ regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni o ordinanze.

b) Aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nell'individuazione del sito, nonché nella progettazione degli impianti ed ove si prevede l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:

I- caratterizzate da valori di fondo, stimati o misurati, dal punto di vista paesaggistico/ambientale o storico/artistico che vengono considerati non trascurabili;

I bis- siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni di radiazioni elettromagnetiche²⁰

¹⁶ Cfr. studio redatto dall'U.O. Ambiente "Sistemi di riduzione dell'impatto visivo prodotto dalle stazioni radio base per la telefonia mobile in ambito urbano".

¹⁷ Cfr. L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, c.3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una "zonizzazione" indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell'intero territorio comunale, l'uniforme copertura del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007 n. 1431) T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 105

¹⁸ Cfr. Consiglio di Stato sez. VI 15 giugno 2006 n.3534; 5 giugno 2006 n.3332; 5 ago 2005 n.4159; 26 lug 2005 n.4000; 16 giu 2005 n. 3200; sez. IV 14 feb 2005 n.450: "è illegittimo il regolamento comunale che attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia – urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle SRB per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introduca misure che essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze ecc...), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo".

¹⁹ Per quanto riguarda il divieto di installazione sugli impianti sportivi, vedi sentenza Corte Costituzionale n. 48 11 feb 2011. Inammissibilità del divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli impianti sportivi (L.R.25 art. 7 comma 1 lett. b.)

²⁰ Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 15 luglio 2010, n. 4557. La potestà attribuita all'ente locale dall'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici" deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall'altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l'art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con

- II- inserite in fascia di rispetto del vincolo cimiteriale;²¹
 - III- prossime ad aree non idonee alle installazioni;
 - IV- ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune intende assumere iniziative di rilocalizzazione e/o attenuazione degli impatti visivi;
 - VI- siti puntuali, quali torri faro, tralicci, piazzali ed edifici che per la loro configurazione e per le loro caratteristiche offrono la possibilità di installare un impianto con caratteristiche localizzative particolari e garantendo un sufficiente dislivello rispetto agli edifici circostanti.
- c) Aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità - attitudine alla localizzazione. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo:
- I- le aree con assenza di recettori sensibili;
 - II- le aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico²².

2. La classificazione del territorio, ai sensi del precedente comma, **costituisce il primo piano triennale degli impianti di telefonia mobile.**²³

3. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e radio tv, all'interno delle aree di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo.

4. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano agli impianti di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

5. Le previsioni del Piano Regolatore Generale hanno prevalenza sugli impianti di cui all'art. 1 che dovranno pertanto adeguarsi in relazione all'attuazione delle previsioni

criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato. Comune di Arpaia (Conferma T.A.R. Campania n. 117/2005)

²¹ Gli impianti di telefonia mobile risultano compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale. Le finalità della fascia di rispetto cimiteriale sono quelle della tutela dell'interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, ovverosia profili rispetto ai quali in nessun modo la realizzazione dell'opera per cui è causa si appalesa lesiva. Gli impianti di telefonia mobile risultano pertanto compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale (cfr., Cons. Stato, VI, 28.2.2006 n. 894; TAR Lazio, II-bis, 19.04.2007 n. 4367; TAR Veneto, II, 11.02.2005 n. 644) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 1239).

²² Cfr. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 febbraio 2008 (c.c. 27 novembre 2007), sentenza n. 478 - Nei confronti dell'installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada sulle distanze di rispetto dalla sede stradale (artt. 16-18 C.d.S.). Trova applicazione altresì l'art. 28 del menzionato codice, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell'ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l'interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali. Comune di Canale di Scadosia (conferma TAR VENETO, n. 3856/2006) -

²³ La zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali (v. C.Cost. 07.10.2003 n. 307 punti 7 e 21; C.Cost. 07.11.2003 n. 331 punto 6; C.Cost. 27.07.2005 n. 336 punto 9.1; C.Cost. 28.03.2006 n. 129 punto 7.3). In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio. Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche (TAR Lombardia Sez. II, sent 24.08.2012 n. 1461)

dello strumento urbanistico generale.

Art 5 – Piano triennale degli impianti di telefonia mobile²⁴

1. In ottemperanza ai principi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione Comunale promuove accordi con i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia mobile che operano nell'ambito del territorio comunale.

2. I gestori di rete per telefonia mobile presentano all'Amministrazione Comunale, con cadenza triennale, una proposta di piano per la programmazione delle installazioni fisse di telecomunicazione (stazioni radio base) da realizzare nel triennio successivo.

3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è condizione prioritaria la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni offrendo ad altri gestori la possibilità di utilizzare l'infrastruttura ed in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, dei piani triennali della installazione degli impianti deve essere corredata da:

- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
- relazione descrittiva che evidenzia le frequenze delle nuove installazioni, le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.

6. Il primo Piano generale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ha durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione del piano stesso. Entro 180 giorni dalla scadenza del piano di localizzazione l'amministrazione comunale avvierà la revisione del piano di rete per la telefonia mobile per il triennio successivo.

7. L'approvazione dei successivi piani triennali di aggiornamento, per l'installazione di impianti per la telefonia mobile, sarà effettuata previo concerto con i soggetti gestori e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini

²⁴ L'approvazione di un piano con cui il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle autorizzazioni, legittimamente contempera l'esigenza di copertura del servizio sul territorio con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l'esigenza di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste: a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001, nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 7 ottobre 2003 n. 307). Pres. Papiano - Rel. Loria - Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 673.

di una migliore funzionalità del servizio, solo attraverso la procedura concertata indicata dall'art.5 comma 2° della L.R. 13/11/2001 n. 25.

8. Acquisita la richiesta completa della documentazione di cui sopra, il Comune approva, con atto di Giunta, il "Piano di aggiornamento di rete per la telefonia mobile", previo parere dell'Arpam e della A.S.U.R. competenti per territorio.

9. Nel caso in cui sorgano specifiche esigenze, l'approvazione dell'aggiornamento da parte della giunta potrà avvenire anche prima della scadenza del triennio considerato.

10. Preliminarmente all'approvazione del Piano di aggiornamento viene indetta l'apposita conferenza per la determinazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile alla quale partecipano i seguenti soggetti: l'Arpam, l'ASUR, i gestori la telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della L. 7/8/90 n° 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Criteri di localizzazione per impianti di bassa potenza.

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 (*Adempimenti relativi all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione*)²⁵ della L.R. 25/2001, ed in virtù dei ridotti impatti prodotti da impianti di bassa potenza, sono previsti criteri di localizzazione che rispondano alle finalità stabilite all'art.1 comma 1 e che rispondano alle esigenze di agevolare la diffusione di servizi di connettività wireless a "banda larga" al fine di ridurre o eliminare il c.d. digital-divide²⁶, collaborando con ogni soggetto esercente tale attività al fine di consentire ai cittadini ed alle imprese residenti nel territorio comunale di usufruire del servizio di connettività a "banda larga".

2. I criteri di localizzazione ai sensi del presente articolo si applicano per:

- a) l'installazione di impianti trasmettenti per sistemi Wi-Max, WI-FI, W-LAN, Radio-LAN, PMP per servizi a banda larga e di amplificazione dei segnali per la telefonia cellulare qualora le antenne non superino la misura di 0,5 metri quadrati e la potenza applicata al connettore d'antenna non superi 7 W²⁷;
- c) l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso, nei sistemi di protezione civile, e di servizio di amministrazioni pubbliche.

3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano i criteri degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4 ma si applicano i criteri definiti dall'articolo 3 del presente regolamento; si applicano i criteri di localizzazione, ma non i divieti, previsti dalla L.R. 25/2001; l'uso degli immobili scolastici è limitato alle esigenze di

²⁵ 1. I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune e all'ARPAM: a) l'ubicazione dell'impianto; b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche: 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) il guadagno dell'antenna; 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) la polarizzazione; 7) la frequenza utilizzata; 8) la potenza massima immessa in antenna. (comma 2, comma 3...)

²⁶ Il digital divide è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale.

²⁷ La scelta di individuare il limite dei 7W è dettata dalla legge 111/2011 (citata alla nota successiva), dove si parla di "impianti di debole potenza e ridotte dimensioni".

connessione dei plessi.^{28 29}.

4. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 è altresì subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico – ambientale, storico–architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa vigente sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. In sede di localizzazione e progettazione viene, inoltre, salvaguardata la godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali.

Art. 7 – Mappatura dei siti idonei per antenne radio e TV

1. Nelle more della redazione da parte della Giunta Regionale del “Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione”, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/2001, al fine di perseguire quanto stabilito dall'art.1 del presente regolamento, il Comune autorizza i nuovi impianti nel rispetto dei divieti stabiliti dall'art. 7 della L.R. 25/2001, adottando i criteri di precauzione stabiliti dalla parte III del trattato di costituzione dell'Unione Europea.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento, e il rispetto dei limiti di esposizione di cui alle norme vigenti, gli impianti per antenne radio e ripetitori televisivi aventi potenza netta di emissione inferiori a 50 W³⁰ potranno essere ubicati esclusivamente in aree “compatibili” di cui al punto c) comma 1 Art. 4 del presente regolamento.

3. Fatti salvi i divieti stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento e il rispetto dei limiti di esposizione di cui alle norme vigenti, gli impianti per antenne radio e ripetitori televisivi aventi potenza netta di emissione superiore a 50 W possono essere installati solo in aree “compatibili” di cui al punto c) comma 1 art. 4 che per caratteristiche orografiche si trovino in posizione particolarmente elevata rispetto al territorio circostante al fine di poter garantire la copertura di un'ampia porzione di territorio e di ridurre quindi il numero. Sono inoltre preferibili le aree prive di edifici ad uso residenziale e prive di siti sensibili quali scuole, asili, centri di aggregazione e aree di cura.

4. Il Comune promuove l'identificazione di siti per l'installazione di impianti per la diffusione del segnale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/2001.

5. I gestori progettano i rispettivi impianti in modo che la struttura sia idonea alla ubicazione, condivisione ed utilizzo da parte di altri gestori.

Art. 8 - Catasto degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 6, della L.R. 25/2001 l'ARPAM cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale.

2. Ai fini della formazione del catasto regionale, i gestori di tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi e gli impianti previsti dall'art. 9 della legge

²⁸ Comma modificato dalla DCC n.98 del 10 maggio 2016 “Modifica al comma n.3 dell'art. 6 del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione”.

²⁹ Per quanto riguarda il divieto di installazione sugli impianti sportivi, vedi sent Corte Cost n. 48 11.2.2011. Inammissibilità del divieto di installazione di impianti di telefonia mobile negli impianti sportivi (LR.25 art 7 c1 lett b.)

³⁰ Nessuna antenna radio è esclusa dal presente articolo. Solo le antenne all'art. 6 del presente regolamento hanno un trattamento “incentivante” in quanto attinenti al “digital divide”

25/2001, sono tenuti a presentare al Comune e ad ARPAM, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (qualora non l'abbiano ancora presentata), apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione secondo le modalità previste dall'art. 87 e 104 del Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

3. Per ogni impianto esistente il gestore dovrà elaborare idonea documentazione tecnica che riporti la localizzazione cartografica e ne descriva le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio dell'autorizzazione, compresi i pareri Arpam ed Usl ed i controlli effettuati.

4. I dati raccolti sono inviati annualmente alla Regione.

TITOLO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 9 – Procedure autorizzative e oneri economici a carico del gestore

1. Per le procedure autorizzative di nuovi impianti e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, si rimanda agli artt. 87, 87 bis e 88 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. ovvero al rilascio degli ordinari provvedimenti abilitativi in materia edilizia, in base alla caratteristica e tipologia di intervento, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Tali procedure prevedono sempre il conseguimento in fase di istruttoria del parere consultivo obbligatorio dell'ARPAM circa la conformità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti nella legge 36/2001, così come previsto dal D.Lgs. 259/2003.

2. Tutte le istanze degli impianti installati all'interno di proprietà pubbliche dovranno essere corredate dalla Convenzione da stipularsi in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al D.Lgs 259/2003 con il Comune, in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata nonché gli adempimenti di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento. Tale convenzione sarà stipulata congiuntamente dal Dirigente Serv. Ambiente e dal Dirigente Serv. Patrimonio ognuno per quanto di competenza.

3. La Convenzione prevederà il pagamento annuale al Comune di un canone, a copertura dei costi di istruttoria della pratica e dei costi necessari per consentire all'Amministrazione Comunale o agli enti da essa incaricati, di conseguire le attività di controllo degli impianti, di verifica delle condizioni di installazione di impianti e microcelle, di monitoraggio ed altre previste a scopo preventivo e cautelativo in conformità all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 88 del D.Lgs. 259/03. Il canone comprenderà anche gli importi dovuti per l'affitto o concessione dell'area.

4. In caso di una struttura "multigestore" ai fini del calcolo degli importi dei canoni dovuti al Comune si applicano i seguenti criteri:

a), viene considerato come unità di riferimento (100%) l'importo versato nell'anno in corso dal primo Gestore.

b) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da due Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 160% del canone di cui alla precedente lettera a).

c) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da tre Gestori di reti, i soggetti

Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 210% del canone di cui alla precedente lettera a).

d) Qualora lo stesso sostegno venisse utilizzato da quattro Gestori di reti, i soggetti Locatari dovranno versare al Comune complessivamente il 240% del canone di cui alla precedente lettera a).

e) Il canone degli anni successivi a quello della stipula del contratto, eventualmente adeguato a seguito della presenza di più Gestori, è versato all'inizio dell'anno. Esso va considerato interamente se, in un anno, si riferisce ad almeno 6 mesi. Per un tempo inferiore si applica un canone forfettario intermedio.

La data di riferimento è quella del mese di rilascio dell'atto autorizzativo.

Non sono previsti rimborsi al Locatario per periodi inferiori ad un anno, nel caso che il numero di Gestori di rete diminuisca. La determinazione della percentuale di ripartizione del canone può essere individuata graficamente anche attraverso i diagrammi di cui alla tabella seguente:

GESTORI				CANONE TOTALE	N. GESTORI
A	B	C	D		
100				100	1
80	80			160	2
70	70	70		210	3
60	60	60	60	240	4

5. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

6. Se l'impianto autorizzato non viene realizzato entro un anno dall'autorizzazione, la medesima decade.

Art. 10 – Prescrizioni particolari

1. L'autorizzazione può essere sottoposta a prescrizioni particolari. Il presupposto per l'emissione è l'assunzione dell'obbligo di rendere possibile nei confronti di terzi, dietro indennizzo da concordarsi tra gestori, una futura condivisione dei siti per altri servizi di telecomunicazione, così come l'obbligo di smantellare tutti gli impianti non utilizzati a spese del gestore e di ripristinare lo stato originario dei luoghi.

2. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fidejussoria da stabilire nell'atto di cui all'art. 11, e viene emanata ordinanza di rimozione che è eseguita a cura e spese del gestore entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 11 – Adempimenti del gestore successivi al rilascio della concessione

1. Le responsabilità del rispetto e applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti e/o proprietari degli stessi.
In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse libere o costruite, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e entro 90 giorni dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante.
2. Nel caso in cui il gestore decida autonomamente di disattivare l'impianto indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, ha l'obbligo di comunicarlo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Comunale con preavviso di 60 giorni e entro 90 giorni dalla data di dismissione procederà alla rimozione dell'impianto e al ripristino dello stato preesistente salvo diverse disposizioni di cui alla Convenzione e/o impegno unilaterale.
3. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente ed alla proprietà dell'area o dell'immobile per le procedure per essa conseguenti in caso di necessario smantellamento.
L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo, accertata con le procedure previste dal presente regolamento.
4. Il gestore si impegna a dismettere immediatamente o a sospendere temporaneamente l'impianto, qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.
5. Il gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.
6. Il gestore solleva il Comune di Fano da ogni responsabilità civile e penale per gli eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo stesso gestore.

TITOLO IV – Monitoraggio, controllo, partecipazione

Art. 12 Accesso agli atti - Partecipazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.
2. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.

Art. 13 Limiti di esposizione e valori di attenzione³¹

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 all'Art. 3. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse. Compete al Comune³² il perseguimento di "obiettivi di qualità" diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai valori- soglia stabiliti dallo Stato.

Art. 14 - Controlli³³

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza stabilite dall'art. 16 della L.R. n. 25/2001 con il supporto tecnico dell'ARPAM.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

³¹ D.P.C.M. 8 luglio 2003, Art. 3

³² Compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate. Compete invece alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - V. n.v. (avv. Lais) c. Comune di Argelato (avv. Tiberi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2010, n. 7907

³³ Cfr. L 25/2001 Art.16 (Controllo e vigilanza degli impianti)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima. [...]

3. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti previsti dall'articolo 2, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli stessi ed ha inoltre facoltà di verificarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM. 4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal d.m. 381/1998 e dalla presente legge deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti, al Comune competente per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta sia all'ARPAM che ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono a disposizione dei cittadini interessati. 5. L'impianto deve essere provvisto di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti dalla presente legge o, in assenza, di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

Art. 15 – Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate:

- la Delibera Consiliare n. 19 del 21.1.2002 *“Approvazione del regolamento comunale per l’installazione, l’attivazione, il monitoraggio, la modifica e i risanamenti dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra 100 Khz e 300 Ghz”*

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente.